



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 970

Prot. n. 8/2025-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 del 1 agosto 2003, da ultimo modificata con deliberazione n. 1659 del 29 settembre 2014, concernente i requisiti strutturali e organizzativi, i criteri e le modalita' per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia nonchè le procedure per l'iscrizione all'apposito albo provinciale dei soggetti gestori dei servizi. Articolo 8 della Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4.

Il giorno **04 Luglio 2025** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ROBERTO FAILONI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

L'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (*legge provinciale sugli asili nido*) assegna alla Giunta provinciale il compito di individuare i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 4 del 2002, la Giunta provinciale ha ottemperato con l'adozione della deliberazione di Giunta provinciale n. 1891 del 1° agosto 2003. Successivamente alla adozione di tale deliberazione, i criteri e le modalità sono stati modificati con successive deliberazioni, con lo scopo di equilibrare le finalità di crescente innalzamento della qualità dei servizi offerti con i consolidati contesti operativi dei servizi, in particolare, per quanto riguarda l'accesso alle professioni educative da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 1659 del 29 settembre 2014.

L'Amministrazione provinciale, confrontandosi con il Tavolo tecnico - istituito nel 2019 presso il Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e composto da rappresentanti di Enti locali titolari di servizi di nido d'infanzia e da rappresentanti degli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale (nota prot. D335/570473 del 17/09/2019) - ha convenuto sulla necessità di introdurre le seguenti modifiche nella deliberazione attuativa dell'articolo 8 della legge provinciale sugli asili nido:

- a) in merito ai requisiti professionali del personale educativo nei nidi d'infanzia: reintrodurre la possibilità (prevista fino al 2014) di presentare domanda "fuori graduatoria" in qualità di educatore nido ai Soggetti gestori dei servizi di nido d'infanzia dei comuni: situazione già sperimentata positivamente negli ultimi 5 anni scolastici e che ora si vuole portare a regime;
- b) in merito ai requisiti professionali del personale operatore educativo nei nidi familiari-Tagesmutter: introdurre la certificazione delle competenze prevista dalla legge provinciale 1° luglio 2013, n. 10 (*Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze*), quale canale ulteriore, rispetto al corso professionalizzante di 500 ore, per l'accesso alla professione di operatore educativo di nido familiare-Tagesmutter;
- c) in merito agli standard dimensionali esterni delle strutture di nido d'infanzia, oggi la deliberazione attuativa dell'articolo 8 della legge provinciale sugli asili nido prevede che per i nidi d'infanzia collocati nei centri storici la superficie richiesta per gli spazi esterni sia ridotta ad almeno 10 mq per posto bambino invece che almeno 30 mq per posto bambino. Con la presente deliberazione si vuole estendere questa deroga anche per le aree satute e consolidate o nei casi di reimpiego di edifici preesistenti e destinati in origine ad uso diverso;
- d) in merito al tirocinio universitario svolto in servizi educativi per l'infanzia per lavorare in qualità di educatore: prevedere che lo stesso possa essere svolto o nei servizi di nido d'infanzia o nei servizi integrativi al nido (ossia: i centri per bambini e genitori e gli spazi gioco e di accoglienza), o nelle scuole dell'infanzia o nelle sezioni primavera o nei poli zerosei previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 (*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*).

Riguardo alla lettera a), l'Amministrazione provinciale ha convenuto sulla necessità di individuare modalità più snelle per reperire personale in caso di esaurimento delle graduatorie appositamente formate per la sostituzione di personale educativo temporaneamente assente a fronte dell'esito positivo della sperimentazione attuata. Di conseguenza con il presente provvedimento si vuole modificare il punto 6, del paragrafo B.2, dell'Allegato 2 recante "*Requisiti di accesso del personale educativo*" della citata deliberazione n. 1891 del 1° agosto 2003, inserendo dopo le parole: "*è consentita fino a completamento della sessione formativa finalizzata al conseguimento della qualifica.*" le seguenti parole: "*In caso di esaurimento delle graduatorie appositamente formate per la sostituzione del personale educativo temporaneamente assente e, comunque, in tutti i casi in cui deve essere garantita la regolarità del servizio e non risulti possibile reperire personale in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni in materia, è possibile ricorrere ad assunzioni a*

tempo determinato da elenchi “fuori graduatoria”, per la durata di effettiva necessità, tra coloro che abbiano fatto pervenire al soggetto gestore pertinente domanda di assunzione secondo le modalità indicate dalla Giunta provinciale e siano in possesso dei titoli individuati dalla stessa.” Questo permetterà ai soggetti gestori (ossia i Comuni, in caso di gestione diretta, o i soggetti gestori cui è stato esternalizzato il servizio) di assumere il personale educatore “fuori graduatoria” che sia in possesso dei titoli e requisiti individuati dalla Giunta provinciale, non appena risultino esaurite le graduatorie appositamente formate e, comunque, nei casi in cui debba essere garantita la regolarità del servizio e non risulti possibile reperire personale educativo in possesso dei requisiti previsti. A seguito dell’adozione di questa modifica saranno definite da parte della Giunta provinciale, specifiche modalità operative per la definizione delle modalità nonché dei titoli necessari per la presentazione della domanda di assunzione.

Riguardo alla lettera b), l’intento dell’Amministrazione è creare un canale ulteriore per il raggiungimento della qualifica professionale, oltre al corso professionalizzante organizzato periodicamente. L’Amministrazione provinciale intende quindi avvalersi dello strumento della certificazione delle competenze, prevista dalla legge provinciale 1° luglio 2013, n. 10 (*Interventi per favorire l’apprendimento permanente e la certificazione delle competenze*), al fine di consentire di immettere, nei servizi di nido familiare-Tagesmutter, personale che magari già opera in campo educativo ed ha titoli di studio anche superiori al diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado, senza necessità di frequentare il corso professionalizzante di almeno 500 ore oggi previsto. Si vuole quindi creare un percorso di qualificazione sempre aperto e a domanda dell’interessato, mantenendo il percorso formativo professionalizzante di 500 ore quale mezzo ordinario per la qualificazione di coloro che posseggono il solo titolo del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Con il presente provvedimento si ritiene, quindi, di modificare il punto 5, del paragrafo C.2, dell’Allegato 2 recante “Requisiti di accesso del personale educativo”, della citata deliberazione n. 1891 del 1° agosto 2003, inserendo dopo le parole: “*da un corso di almeno 500 ore di cui non meno 100 di tirocinio pratico per l’approfondimento della particolarità della funzione educativa in contesto domiciliare.*” le seguenti: “*Ulteriore titolo d’accesso per il personale educativo del nido familiare-servizio Tagesmutter è la certificazione delle competenze prevista dalla legge provinciale 1° luglio 2013, n. 10 (Interventi per favorire l’apprendimento permanente e la certificazione delle competenze). Chi è in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti può presentare domanda per la certificazione delle competenze secondo quanto previsto in apposita deliberazione della Giunta provinciale. La certificazione delle competenze è valida per l’accesso alla professione di operatore educativo di nido familiare-Tagesmutter al pari del corso di almeno 500 ore.*” Si ritiene che il sistema di certificazione delle competenze permetterà ai soggetti gestori di nido familiare-Tagesmutter di disporre di un numero maggiore di personale in possesso dei requisiti d’accesso alla professione di operatore educativo di nido familiare-Tagesmutter da inserire nei punti-servizio iscritti all’albo provinciale di cui all’articolo 8 della l.p. n. 4/2002. A seguito dell’adozione del presente provvedimento di modifica, la Giunta provinciale adotterà un ulteriore provvedimento e per dettagliare le modalità operative per attivare la validazione delle competenze su istanza degli interessati.

Riguardo alla lettera c), con il presente provvedimento si vuole modificare, il punto 2, del paragrafo B.1, dell’allegato 2 recante “*Deroghe agli standards dimensionali*”, della citata deliberazione n. 1891 del 1° agosto 2003, inserendo dopo le parole: “*Nei nidi d’infanzia e nei micro-nidi d’infanzia collocati nei centri storici*” le seguenti parole: “*o nelle aree sature o consolidate o nei casi di reimpegno di edifici preesistenti e destinati in origine ad uso diverso*”. Così facendo si estende la deroga - attualmente prevista per gli spazi esterni dei nidi d’infanzia e dei micro-nidi collocati nei soli centri storici la cui superficie è ridotta ad almeno 10 mq per posto bambino. Tale modifica si inserisce nel generale quadro di valorizzazione della pianificazione comunale in termini di riqualificazione e ristrutturazione dei territori locali.

Riguardo alla lettera d), con il presente provvedimento si vuole esplicitare cosa si intende per tirocinio universitario per lavorare in qualità di educatore al nido svolto in “servizi educativi per l’infanzia”, requisito prescritto al punto 6, del paragrafo B.2, dell’Allegato 2 recante *“Requisiti di accesso del personale educativo”* della citata deliberazione n. 1891 del 1° agosto 2003, inserendo dopo le parole *“corredato con competenze pratiche acquisite tramite tirocinio universitario svolto in servizi educativi per l’infanzia”* le seguenti parole: *“che sono da intendersi: i servizi di nido d’infanzia, i servizi integrativi al nido (ossia: i centri per bambini e genitori e gli spazi gioco e di accoglienza)*, o nelle scuole dell’infanzia o nelle sezioni primavera o nei poli zerosei previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 (*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*)”

Per quanto sopra motivato e illustrato, si propone quindi di modificare e sostituire integralmente il testo dell’Allegato 2 parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 1891 del 1° agosto 2003, da ultimo modificato dalla deliberazione n. 1659 del 29 settembre 2014 secondo quanto sopra riportato.

Conformemente a quanto disposto dall’articolo 8 della legge provinciale n. 4 del 2002, le previsioni proposte nel presente provvedimento sono state trasmesse agli organismi rappresentativi dei Comuni, alla rappresentanza dei soggetti di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 7 della legge provinciale n. 4 del 2002 e alla competente commissione consiliare, così come previsto dall’articolo 8, co. 1, della medesima legge.

In particolare, è stata inviata la nota di data 14/04/2025 (prot. n 302479), alla rappresentanza dei soggetti gestori di servizi socio-educativi ed ai soggetti iscritti all’apposito albo provinciale.

Acquisiti in risposta alla nota sopra citata i pareri espressi rispettivamente dalla società cooperativa “Città Futura” in data 29/04/2025 (prot. n. 336643), dalla società cooperativa Tagesmutter del Trentino “Il sorriso” in data 18/04/2025 (prot. n.318774).

Acquisito in data 19/06/2025 (prot. n.493049) il parere del Consiglio delle Autonomie locali.

Acquisito in data 25/06/2025 (prot. n. 509042) il parere della Competente commissione consiliare.

Informate dell’avvio dell’iter istruttorio e del contenuto delle proposte modificate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio.

La presente proposta è stata approvata dalla Giunta provinciale, in esame preliminare, nella seduta di data 23/05/2025.

Tutto ciò premesso, udita la relazione e preso atto delle argomentazioni rappresentate,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (*Legge provinciale sugli asili nido*);
- legge provinciale 1° luglio 2013, n. 10 (*Interventi per favorire l’apprendimento permanente e la certificazione delle competenze*);
- visto l’Allegato 2 parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 1891 del 1° agosto 2003, da ultimo modificato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1659 del 29 settembre 2014;
- vista l’ulteriore documentazione citata in premessa;
- visto il D.P.G.P. 26.3.1998, n. 6-78/leg, avente ad oggetto “Regolamento recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;

a voti unanimi espressi nella forma di legge,

DELIBERA

- 1) di modificare e sostituire integralmente, secondo quanto nel dettaglio motivato e specificato nelle premesse, l'Allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 del 1° agosto 2003, da ultimo modificata dalla deliberazione n. 1659 del 29 settembre 2014, riapprovandolo, come modificato, con l'Allegato 2 di questa deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
- 2) di rinviare, a successivo provvedimento della Giunta provinciale la definizione delle modalità nonché dei titoli necessari per la presentazione della domanda di assunzione a tempo determinato “fuori graduatoria” ai soggetti gestori dei servizi di nido d’infanzia;
- 3) di rinviare, a successivo provvedimento della Giunta provinciale, la definizione delle modalità operative nonché dei titoli e dei requisiti necessari per la presentazione dell’istanza per la validazione delle competenze;
- 4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori spese poste a carico del bilancio provinciale;
- 5) di dare atto che null’altro è modificato della deliberazione giuntale n. 1891 del 1° agosto 2003 oltre a quanto disposto con i punti 1), 2) e 3);
- 6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Adunanza chiusa ad ore 11:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 2

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI, CRITERI E MODALITA' PER LA REALIZZAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA L.P. 12 MARZO 2002, N. 4.

A. OGGETTO DELLE DIRETTIVE E DISPOSIZIONI GENERALI.

A.1. OGGETTO DELLE DIRETTIVE.

1. Oggetto

Le presenti direttive, che derivano dal dispositivo dell'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4, " Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", normano i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

I requisiti strutturali ed organizzativi di cui alle presenti direttive costituiscono per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 4 del 2002 presupposto necessario per l'iscrizione all'albo provinciale. I medesimi rappresentano per i Comuni i requisiti minimi dei servizi da essi erogati.

2. Tipologie dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della citata legge provinciale le tipologie dei servizi sono:

- a) Nido d'infanzia e micro-nido d'infanzia;
- b) Nido familiare-Servizio Tagesmutter;
- c) Servizi integrativi: Centro per bambini e genitori; Spazio gioco e di accoglienza; Servizi sperimentali.

A.2. DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Ammissibilità ai servizi

L'ammissione ai servizi socio-educativi per la prima infanzia è consentita alle bambine e ai bambini in età compresa fra i tre mesi ed i tre anni.

Nei periodi e nei tempi extrascolastici, limitatamente ai posti disponibili, possono essere ammessi al servizio nido familiare-servizio Tagesmutter, anche bambine e bambini in età compresa tra i tre e i tredici anni.

Al servizio integrativo Spazio gioco e di accoglienza sono ammessi bambine e bambini di età 18-36 mesi. In attuazione di progetti pedagogici adeguatamente articolati sotto il profilo didattico, strutturale e di gestione, il servizio integrativo Spazio gioco e di accoglienza può accogliere anche bambini fino a tredici anni di età.

Hanno priorità di diritto all'ammissione i bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale. Per favorirne la piena integrazione in accordo con la famiglia l'ente gestore del servizio provvede ad istituire per ciascun bambino un gruppo di lavoro allo scopo di definire gli interventi da attuare nei suoi confronti. Ai nidi d'infanzia che fanno parte del Sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia la Provincia assicura, per il tramite dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, la consulenza specialistica all'interno del gruppo di lavoro.

In presenza di bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale o culturale nel progetto educativo del servizio deve essere prevista per ciascun bambino l'attuazione di un progetto educativo individualizzato.

Nel nido d'infanzia e nel servizio nido familiare-servizio Tagesmutter è assicurata per motivi di continuità la permanenza delle bambine e dei bambini che al compimento del terzo anno di età non hanno acquisito il diritto alla frequenza alla scuola dell'infanzia.

Nel nido d'infanzia e nel nido familiare-servizio Tagesmutter, per particolari e giustificate esigenze valutate dal gruppo di lavoro che segue il bambino disabile, è consentita la permanenza del medesimo per un periodo massimo di un anno dall'acquisizione del diritto alla frequenza alla scuola dell'infanzia.

2. Permanenza massima presso i servizi

La permanenza massima di uno stesso bambino presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia, anche se diversi, non può superare giornalmente le undici ore complessive.

3. Ubicazione dei servizi

Il nido d'infanzia ed i servizi integrativi vanno preferibilmente ubicati in località aperta e pianeggiante, in prossimità di zone a verde pubblico, soleggiata, lontana da fonti di inquinamento, facilmente accessibili agli utenti e agevolmente collegati con altri servizi educativi e sociali al fine di favorire processi di integrazione e continuità.

4. Caratteristiche degli spazi

Tutti gli spazi, interni ed esterni, del nido d'infanzia e dei servizi integrativi devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali, impiantistiche, di arredo e riferite ai giochi e al materiale didattico, tali da tutelare e promuovere la salute ed il benessere dei bambini e degli operatori.

Relativamente alle caratteristiche ambientali quali condizioni di illuminazione, acustiche, di abitabilità, barriere architettoniche, sicurezza e condizioni igieniche, la struttura deve essere conforme alla normativa vigente.

5. Continuità con gli altri servizi educativi

Per garantire la continuità con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, il progetto educativo del nido d'infanzia e del nido familiare–Servizio Tagesmutter deve prevedere l'attuazione di specifici percorsi di raccordo.

6. Gli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina

Gli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi, fermo restando il profilo di inquadramento di riferimento, garantiscono, in relazione all'orario di apertura del servizio, al numero di bambini e alle esigenze organizzative, il servizio di mensa, il supporto alle attività educative, la pulizia ed il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

7. La formazione e l'aggiornamento del personale

Il personale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia che fanno parte del sistema è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione in servizio e di aggiornamento professionale.

Il Servizio scuola materna, sulla base delle proposte formulate dai comuni, elabora prima dell'avvio di ogni anno educativo un progetto degli interventi formativi da realizzare.

I comuni, sentiti i soggetti gestori dei servizi da essi sostenuti, trasmettono le loro proposte alla Provincia entro il 30 aprile di ogni anno.

8. Regolamento e carta dei servizi

Per ciascun servizio offerto, gli enti gestori di servizi socio-educativi per la prima infanzia definiscono, con apposito regolamento o nella carta dei servizi, le caratteristiche educative, i criteri per l'accesso e gli aspetti gestionali-organizzativi e le forme e modalità di partecipazione delle famiglie alle scelte educative del servizio.

B. NIDO D'INFANZIA.

B.1. REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE.

1. Standards dimensionali delle strutture

L'edificio deve essere di norma ad un solo piano fuori terra e deve disporre di uno spazio esterno. Qualora il servizio sia articolato su più livelli va garantita la collocazione di ogni unità di gruppo sezione su un unico piano. Eventuali seminterrati potranno essere utilizzati come locali accessori non fruibili dai bambini.

Lo spazio interno non può essere inferiore ad una superficie utile netta di 10 mq. per posto bambino.

Gli spazi esterni del nido d'infanzia devono avere una superficie rispondente al rapporto minimo di 30 mq. per posto bambino.

2. Deroghe agli standards dimensionali

Quando la struttura fa parte di un complesso architettonico adibito a servizi diversi, al nido d'infanzia e al micro-nido va assicurata autonomia funzionale prevedendo, di norma, vie di accesso, spazi interni ed esterni propri e distinti. In relazione a particolari funzioni alcune zone della struttura

possono peraltro essere condivise da più servizi, in tal caso la superficie utile netta non può essere inferiore a 9 mq. per posto bambino.

Per i nidi d'infanzia o i micro-nidi d'infanzia collocati in edifici già esistenti o in nuovi complessi residenziali, può essere applicata sugli standards previsti al precedente punto 1. una riduzione massima del 10% per gli spazi interni ed una riduzione massima del 50% per gli spazi esterni.

Nei nidi d'infanzia e nei micro-nidi d'infanzia collocati nei centri storici o nelle aree sature o consolidate o nei casi di reimpiego di edifici preesistenti e destinati in origine ad uso diverso la superficie richiesta per gli spazi esterni è ridotta ad almeno 10 mq. per posto bambino.

Qualora, in fase di avvio o di ristrutturazione, il nido d'infanzia o il micro-nido d'infanzia del comune sia collocato provvisoriamente in una sede oggettivamente non adeguata, a fronte di una attestazione formale del comune circa l'indisponibilità di soluzioni alternative, può essere applicata, per il periodo necessario, una deroga agli standards di cui al precedente punto 1.. Tale deroga non può operare per un periodo superiore ai tre anni.

3. Gli spazi interni

Gli spazi interni sono costituiti da:

- a) spazi destinati ai bambini;
- b) spazi destinati agli adulti.

Gli spazi per i bambini e per gli adulti presentano possibilmente caratteristiche di flessibilità per consentire modifiche e adattamenti in funzione del progetto pedagogico.

4. Spazi interni destinati ai bambini

Gli spazi per i bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:

- a) gioco e attività;
- b) pranzo;
- c) riposo;
- d) igiene personale

Per tali funzioni sono spazi essenziali:

- a) lo spazio per l'accoglienza dei bambini e dei genitori;
- b) lo spazio sezione, articolato in zone per consentire di differenziare l'attività in piccoli gruppi e per la consumazione del pasto;
- c) gli spazi comuni a tutti i bambini, per il gioco libero o altre attività di gruppo;
- d) lo spazio per il riposo;
- e) i servizi generali. I locali per l'igiene destinati ai bambini devono essere attrezzati con una dotazione media di sanitari di norma non inferiore a un vaso ogni sei bambini e un posto lavabo ogni sei bambini.

Qualora un medesimo spazio sia destinato ad un uso multifunzionale non deve sussistere interferenza fra le diverse funzioni e comunque va assicurato ai bambini il preciso riconoscimento dello spazio in relazione alla specifica funzione.

5. Spazi interni destinati agli adulti

Gli spazi destinati agli adulti sono:

- a) zona per colloqui, riunioni, lavoro individuale e in gruppo;
- b) cucina e lavanderia con relativi ambienti complementari;
- c) locali spogliatoio e per l'igiene personale;
- d) deposito arredi e materiali d'uso.

6. Spazi esterni

Gli spazi esterni adeguatamente attrezzati devono essere protetti e di uso esclusivo dei bambini.

Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini.

B.2. REQUISITI ORGANIZZATIVI E CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Dimensionamento

La ricettività del micro-nido d'infanzia va da un minimo di 6 ad un massimo di 19 posti bambino. Fatte salve le strutture con più ampia ricettività esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive, la ricettività del nido d'infanzia va da un minimo di 20 ad un massimo di 60 posti

bambino, aumentabile nella misura massima del 10% in presenza di realtà territoriali con particolari situazioni socio-economiche e ferma restando l'adozione di corrispondenti progetti pedagogici e appropriate soluzioni organizzative.

L'unità organizzativa di base del nido d'infanzia è rappresentata dal gruppo sezione il cui dimensionamento va definito in relazione all'età dei bambini o in base allo specifico progetto educativo del nido d'infanzia.

2. Il calendario

L'anno educativo non può avere durata inferiore alle 46 settimane, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

3. L'orario

L'orario di apertura del nido d'infanzia non può essere inferiore a 6 ore giornaliere. Dentro l'orario stabilito possono essere individuate possibilità di iscrizione diversificate.

Sono definiti "nidi d'infanzia a tempo ridotto" quelli con un orario di apertura di sei ore al giorno e che garantiscono il servizio di mensa e riposo.

4. Il gruppo degli operatori e l'organizzazione interna

L'insieme degli educatori, compresi quelli assegnati al coordinamento interno, degli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina costituisce il gruppo degli operatori del nido d'infanzia.

Il rapporto tra educatori e bambini all'interno del nido d'infanzia va definito nel regolamento o nella carta dei servizi, tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, del numero, dell'età e delle caratteristiche dei bambini accolti, nonché dei tempi di apertura del servizio.

Indicativamente, esso è pari a:

- a) sei bambini per educatore nei gruppi sezione formati da bambini di età tra i tre e i diciotto mesi;
- b) nove bambini per educatore nei gruppi sezione formati da bambini di età superiore ai diciotto mesi.

I parametri consentiranno di definire, in base al numero di bambini iscritti, l'organico del personale da assegnare al nido; le sostituzioni degli educatori dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.

Nei gruppi sezione in cui sono inseriti bambini disabili o che si trovano in situazioni di particolare svantaggio socio-culturale, in relazione al numero o alla gravità dei casi, su proposta del gruppo di lavoro di cui al punto 1 delle disposizioni generali, può essere stabilita la riduzione del numero di bambini, o in aggiunta o in alternativa, l'assegnazione di un educatore supplementare di aiuto alla sezione.

5. Il progetto educativo e la partecipazione delle famiglie

Il gruppo degli operatori del nido d'infanzia, con un adeguato supporto tecnico psico-pedagogico, provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento del progetto educativo del servizio.

Il progetto educativo deve prevedere almeno i seguenti momenti di incontro con le famiglie dei bambini iscritti:

- a) colloqui individuali, da organizzare precedentemente al primo inserimento ed ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità nel corso dell'anno educativo;
- b) riunioni dei genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo sezione per un confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo;
- c) iniziative che favoriscano la socializzazione tra i vari componenti del servizio.

Il progetto educativo può altresì prevedere:

- a) incontri su specifiche tematiche educative e problematiche legate alla genitorialità;
- b) attività laboratoriali per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio.

Allo scopo di consentire l'integrazione dei servizi che fanno parte del Sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 2002, i soggetti titolari di detti servizi si accordano con la Provincia, che garantisce il coordinamento pedagogico, per il necessario confronto funzionale a garantire la coerenza del Sistema sul piano educativo e per far conoscere all'utenza le diverse opportunità educative offerte dai servizi del Sistema.

6. Requisiti di accesso del personale educativo

Dal 1° settembre 2015 il requisito di accesso per l'esercizio della professione per il personale educativo del nido d'infanzia è il diploma di laurea in ambito pedagogico/educativo corredata con

competenze pratiche acquisite tramite tirocinio universitario svolto in servizi educativi per l’infanzia che sono da intendersi: i servizi di nido d’infanzia, i servizi integrativi al nido (ossia: i centri per bambini e genitori e gli spazi gioco e di accoglienza), o nelle scuole dell’infanzia o nelle sezioni primavera o nei poli zerosei previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 (*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*). Sono individuate le seguenti classi di laurea in quanto pertinenti alla professione di educatore e allo sviluppo di competenze operative funzionali all’azione educativa in contesti per l’infanzia: *Classe 18 “Scienze dell’educazione e della formazione”, Classe L-19 “Scienze dell’educazione e della formazione”, Classe 87/S “Scienze pedagogiche”, Classe LM-85 “Scienze pedagogiche” e Classe LM-85/bis “Scienze della Formazione primaria indirizzo scuola infanzia”, Classe 56/S “Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi”, Classe LM-50 “Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi”.*

Restano validi per l’esercizio della professione di educatore i requisiti e i relativi titoli di studio prescritti dalle precedenti disposizioni giuntali in materia purché conseguiti entro il 31 agosto 2015. Al fine di regolarizzare le posizioni presenti nel sistema con le disposizioni vigenti fino al 31 agosto 2015, viene previsto un percorso per l’acquisizione della qualifica riservato a chi è stato impiegato nei nidi d’infanzia della provincia con il solo idoneo diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado e ha maturato nei nidi d’infanzia del sistema di cui alla legge provinciale n. 4/2002 una significativa esperienza lavorativa di almeno 11 mesi anche non continuativi non conteggiando periodi inferiori ai 90 giorni. La permanenza di costoro nelle graduatorie per l’assunzione a tempo determinato di personale educatore nei nidi d’infanzia e nei servizi integrativi è consentita fino a completamento della sessione formativa finalizzata al conseguimento della qualifica.

In caso di esaurimento delle graduatorie appositamente formate per la sostituzione del personale educativo temporaneamente assente e, comunque, in tutti i casi in cui deve essere garantita la regolarità del servizio e non risulti possibile reperire personale in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni in materia, è possibile ricorrere ad assunzioni a tempo determinato da elenchi “fuori graduatoria”, per la durata di effettiva necessità, tra coloro che abbiano fatto pervenire al soggetto gestore pertinente domanda di assunzione secondo le modalità indicate dalla Giunta provinciale e siano in possesso dei titoli individuati dalla stessa.

C. NIDO FAMILIARE – SERVIZIO TAGESMUTTER.

C.1. REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE.

1.Ubicazione

Il servizio nido familiare-servizio Tagesmutter si realizza, di norma, presso il domicilio dell’operatore educativo di nido familiare-Tagesmutter. L’operatore educativo di nido familiare-Servizio Tagesmutter può altresì svolgere la propria attività presso altra abitazione adeguata ad offrire cure familiari, purché dedicata esclusivamente al servizio. L’abitazione, ariosa e luminosa, non può essere seminterrata e deve possedere la dichiarazione di abitabilità ed i requisiti di cui agli articoli 222 e 223 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), e la certificazione che tutti gli impianti sono a norma e regolarmente sottoposti agli interventi di manutenzione periodica previsti dalla vigente normativa.

L’abitazione privata in cui viene svolto il servizio è, di norma, collocata in immobile con giardino di pertinenza o nelle vicinanze di zone a verde pubblico; deve essere lontana da fonti di inquinamento, facilmente accessibile agli utenti. Al fine di favorire processi di integrazione e continuità, l’operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter, tramite l’ente cui è collegato, si raccorda con altri servizi socio-educativi presenti sul territorio di cui può, secondo orari e modalità programmati, utilizzare gli spazi esterni.

Non è richiesta la disponibilità di una propria abitazione adeguata al servizio domiciliare da parte dell’operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter che operi unicamente in ospedali a favore di bambini ivi ricoverati o nelle abitazioni di bambini disabili che, per motivate ragioni, devono permanere nella propria abitazione.

2. Standards dimensionali delle strutture

L'abitazione in cui si svolge il servizio, se domicilio dell'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter, è dotata, almeno, di un locale cucina-soggiorno, di servizi igienici e di due stanze di cui una adibita ad uso esclusivo dei bambini quando presenti. Qualora l'abitazione sia destinata unicamente al servizio è sufficiente una stanza al posto delle due sopra individuate.

Se nell'abitazione operano due operatori educativi presenti contemporaneamente, come consentito al paragrafo 1 del successivo punto C.2, la struttura deve essere dotata di un locale cucina-soggiorno, di servizi igienici e di almeno due stanze destinate esclusivamente al servizio.

Lo spazio a disposizione per ogni bambino e per ogni adulto stabilmente presente durante l'orario di servizio, calcolato sulla base della superficie complessiva adibita al servizio, non può essere inferiore a 9 mq. ciascuno.

3. Spazi interni

All'interno dell'abitazione deve essere individuabile lo spazio per il pasto, per il sonno, per il gioco e le diverse attività e deve inoltre essere messo a disposizione di ciascun bambino uno spazio per la custodia degli effetti personali, preferibilmente collocato nel locale dove abitualmente avviene l'accoglienza. L'arredo, i giochi ed il materiale didattico avranno caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute ed il benessere dei bambini.

Negli spazi ove si svolge il servizio durante l'orario di apertura è fatto divieto alle persone presenti di fumare e di assumere alcolici. Sostanze velenose o pericolose per i bambini devono essere custodite in luoghi ad essi inaccessibili.

Lo spazio per l'igiene personale deve prevedere un fasciatoio, vasino e riduttore a ciambella.

C.2. REQUISITI ORGANIZZATIVI E CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Il dimensionamento

La ricettività del servizio è legata alla disponibilità di spazio ad esso dedicato nell'abitazione dell'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter. In ogni caso l'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter non può accogliere contemporaneamente più di cinque bambini compresi i figli propri se presenti durante l'orario di apertura del servizio e se di età inferiore a tredici anni.

Qualora tutti i bambini accolti siano sotto i nove mesi l'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter non può accudire più di tre bambini contemporaneamente.

Nel caso in cui sia sostitutivo del nido d'infanzia, il servizio di nido familiare -servizio Tagesmutter può accogliere, in attuazione di uno specifico progetto pedagogico adeguatamente strutturato sotto il profilo didattico-organizzativo e concordato con il Comune, più di cinque bambini e fino ad un massimo di dieci, nel rispetto del rapporto operatore/bambino indicato dalle presenti disposizioni, e può essere svolto, purché in modo stabile per il periodo di riferimento, da due operatori educativi presenti contemporaneamente. In ogni caso l'erogazione del servizio con la presenza di due operatori può avvenire solo qualora il numero di bambini accolti sia superiore al limite massimo previsto per un singolo operatore.

Per garantire continuità e coerenza all'esperienza dei bambini, ogni bambino viene affidato dalla famiglia ad un unico operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter individuato nominalmente. Il gruppo dei bambini contemporaneamente presenti è, per quanto possibile, stabile nel tempo.

In presenza di bambini disabili o che si trovano in situazione di particolare svantaggio socio-culturale il gruppo di lavoro di cui al punto 1 delle disposizioni generali, in relazione alla gravità del caso, indica il rapporto numerico operatore educativo/bambini adeguato a garantire il necessario supporto al bambino.

In caso di malattia o di assenza dell'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter i bambini iscritti al servizio sono assegnati temporaneamente ad altro nido familiare-servizio Tagesmutter, il cui operatore educativo risulti collegato allo stesso ente e conosciuto dai bambini e dalle loro famiglie. Per assenze inferiori ad una settimana, limitatamente al tempo strettamente

necessario, l'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter sostituto può accogliere un massimo di 7 bambini presenti contemporaneamente.

2. Il calendario

In considerazione della caratteristica di flessibilità del servizio, il calendario è concordato e formalizzato con le famiglie dei bambini utenti.

3. L'orario

L'orario di apertura del servizio va da un minimo di due ad un massimo di undici ore giornaliere. Dentro l'orario stabilito possono essere individuate possibilità di iscrizione diversificate in relazione al tempo di permanenza del bambino.

4. Il Progetto educativo e la partecipazione delle famiglie

L'operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter con il supporto tecnico psico-pedagogico dell'ente cui è collegato elabora il progetto educativo del servizio tenendo conto del numero, dell'età e dell'orario di frequenza dei bambini.

Per favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini alle scelte educative del servizio il progetto educativo deve prevedere i seguenti momenti di incontro:

- a) colloquio individuale da organizzare precedentemente al primo inserimento e ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità nel corso dell'anno;
- b) iniziative che favoriscano la socializzazione fra le diverse componenti del servizio ed il confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo.

Il progetto educativo può altresì prevedere incontri su specifiche tematiche educative e problematiche legate alla genitorialità.

5. Requisiti di accesso del personale educativo

Dal 1° settembre 2015 il requisito di accesso per il personale educativo del nido familiare-servizio Tagesmutter è il diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado corredata da un corso di almeno 500 ore di cui non meno 100 di tirocinio pratico per l'approfondimento della particolarità della funzione educativa in contesto domiciliare.

Ulteriore titolo d'accesso per il personale educativo del nido familiare-servizio Tagesmutter è la certificazione delle competenze prevista dalla legge provinciale 1° luglio 2013, n. 10 (Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze). Chi è in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti può presentare domanda per la certificazione delle competenze secondo quanto previsto in apposita deliberazione della Giunta provinciale. La certificazione delle competenze è valida per l'accesso alla professione di operatore educativo di nido familiare-Tagesmutter al pari del corso di almeno 500 ore.

Dal 29 settembre 2014 è inoltre introdotta la possibilità per il personale educatore nei nidi d'infanzia in possesso dei requisiti prescritti al precedente punto 6 del paragrafo B.2 del presente allegato di operare come personale educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter.

Restano validi per l'esercizio della professione i requisiti e i relativi titoli di studio prescritti dalle precedenti disposizioni giuntali purchè conseguiti entro il 31 agosto 2015.

C. I SERVIZI INTEGRATIVI.

1. Tipologia dei servizi integrativi

Sono servizi integrativi:

- a) Centro per bambini e genitori;
- b) Spazio gioco e di accoglienza;
- c) Servizi sperimentali.

D.1. CENTRI PER BAMBINI E GENITORI

D.1.1. REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE.

1. Ubicazione

Il Centro per bambini e genitori va preferibilmente collocato nella stessa struttura con altri servizi socio-educativi per la prima infanzia dei quali potrà anche utilizzare, in tempi diversi, gli stessi spazi.

2. Standards dimensionali delle strutture

Gli spazi, di norma, sono articolati in modo da prevedere:

- a) zone comuni per le attività rivolte congiuntamente ai bambini e ai genitori e una zona di uso esclusivo degli adulti;
- b) servizi generali.

Lo spazio interno è, di norma, non inferiore ad una superficie utile netta di 8 mq per posto bambino. Qualora il servizio non preveda spazi destinati specificamente ai genitori detta superficie può essere ridotta a 7 mq.

I servizi generali devono prevedere almeno lo spogliatoio per il personale, i locali per l'igiene, distinti per operatori, adulti esterni e bambini. I locali per l'igiene destinati ai bambini devono essere dimensionati secondo lo standard medio di una dotazione di sanitari non inferiore a uno ogni dieci bambini, adeguatamente attrezzati con riferimento alle diverse età.

D. 1.2. REQUISITI ORGANIZZATIVI E CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Il dimensionamento

Ciascun Centro per bambini e genitori, sulla base del progetto educativo del servizio, individua la propria ricettività. Essa deve consentire ai diversi utenti la piena partecipazione alle attività di gioco, incontro, comunicazione specificatamente organizzate per i bambini e per gli adulti.

L'unità organizzativa di base del servizio è rappresentata dal gruppo di riferimento che è, di norma, stabile nel tempo per garantire continuità e coerenza all'esperienza dei bambini e degli adulti che li accompagnano. Il gruppo di riferimento è dimensionato in relazione all'età dei bambini o in base agli obiettivi dello specifico progetto educativo.

Nel Centro per bambini e genitori non si effettua il servizio di mensa e di riposo.

2.- L'orario

L'orario di apertura del Centro per bambini e genitori va di norma da un minimo di tre ad un massimo di cinque ore giornaliere. Dentro l'orario stabilito è consentita una frequenza diversificata che non può comunque essere inferiore alle due ore giornaliere.

3. Il gruppo degli operatori e l'organizzazione interna

L'insieme degli educatori e degli addetti alle funzioni ausiliarie costituisce il gruppo degli operatori del Centro per bambini e genitori.

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche del servizio e della partecipazione dei genitori alle attività, il rapporto numerico tra educatori e bambini è, di norma, pari a 13 bambini per ogni educatore.

In presenza di bambini disabili tale rapporto può essere ridotto nella misura necessaria a garantirne la piena integrazione.

4. Il progetto educativo e la partecipazione delle famiglie

Il gruppo degli operatori, con un adeguato supporto tecnico psico-pedagogico, provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento del progetto educativo del servizio.

Per favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini iscritti alle scelte educative del servizio il progetto educativo deve prevedere i seguenti momenti di incontro:

colloqui individuali, da organizzare periodicamente nel corso del tempo;

riunioni coi genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo di riferimento per un confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo.

5. Requisiti di accesso del personale educativo

Il titolo di accesso per il personale educativo del Centro per bambini e genitori è quello previsto per il personale educativo del nido d'infanzia, di cui al punto 6. del paragrafo B.2..

D.2. SPAZIO GIOCO E DI ACCOGLIENZA

D.2.1. REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE.

1. Ubicazione

Il servizio Spazio gioco e di accoglienza va preferibilmente collocato nella stessa struttura con altri servizi socio-educativi per la prima infanzia dei quali può anche utilizzare, in tempi diversi, gli stessi spazi.

2. Standards dimensionali delle strutture

Gli spazi, di norma, sono articolati in:

- a) spazi destinati al gioco dei bambini suddivisi in zone diversamente connotate in relazione all'uso a cui sono destinate (manipolazione, gioco simbolico, etc.);
- b) spazi destinati agli operatori;
- c) servizi generali.

Lo spazio interno è, di norma, non inferiore ad una superficie utile netta di 8 mq per posto bambino. I locali per l'igiene destinati ai bambini devono essere dimensionati secondo lo standard medio di una dotazione di sanitari non inferiore a uno ogni dieci bambini, adeguatamente attrezzati con riferimento alle diverse età.

D. 2.2. REQUISITI ORGANIZZATIVI E CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Il dimensionamento

Ciascun servizio Spazio gioco e di accoglienza ha una ricettività che consente ai diversi utenti la piena partecipazione alle attività di gioco. La ricettività minima e massima del servizio è individuata sulla base del progetto educativo e non può comunque superare il limite massimo di 30 posti bambino.

L'unità organizzativa di base è rappresentata dal gruppo di riferimento che è, di norma, stabile nel tempo per garantire continuità e coerenza all'esperienza dei bambini. In base al progetto educativo il gruppo di riferimento è dimensionato in relazione all'età dei bambini e al tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura.

Nel servizio Spazio gioco e di accoglienza non si effettua il servizio di mensa e di riposo.

2. L'orario

L'orario di apertura del servizio Spazio gioco e di accoglienza va di norma da un minimo di tre ad un massimo di cinque ore giornaliere. Dentro l'orario stabilito è consentita una frequenza diversificata che non può comunque essere inferiore a due ore giornaliere e superiore a cinque ore giornaliere.

3. Il gruppo degli operatori e l'organizzazione interna

L'insieme degli educatori e degli addetti alle funzioni ausiliarie costituisce il gruppo degli operatori del servizio Spazio gioco e di accoglienza.

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche del servizio e dell'età dei bambini, il rapporto numerico tra educatori e bambini è, di norma, pari a 9 bambini per ogni educatore.

In presenza di bambini disabili tale rapporto può essere ridotto nella misura necessaria a garantirne la piena integrazione.

4. Il progetto educativo e la partecipazione delle famiglie

Il gruppo degli operatori, con un adeguato supporto tecnico psico-pedagogico, provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento del progetto educativo del servizio.

Per favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini iscritti alle scelte educative del servizio il progetto educativo deve prevedere i seguenti momenti di incontro:

- a) colloqui individuali, da organizzare periodicamente nel corso del tempo;
- b) riunioni coi genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo di riferimento per un confronto sugli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo.

5. Requisiti di accesso del personale educativo

Il titolo di accesso per il personale educativo del servizio Spazio gioco e di accoglienza è quello previsto per il personale educativo del nido d'infanzia, di cui al punto 6. del paragrafo B.2..

D.3. SERVIZI SPERIMENTALI

1. Disposizioni generali

I Comuni che intendono attuare servizi sperimentali di cui all'articolo 5, comma 5, della legge provinciale n. 4 del 2002, verificano con il Servizio competente in materia di scuola materna la coerenza del relativo progetto con i principi desumibili dalle presenti direttive in materia di requisiti strumentali e organizzativi minimi.